



COMUNE di FAGGIANO

(Provincia di Taranto)

C.A.P.74020- Cod. Fisc. 80011170737 - Tel.099.5912292 - Fax. 099.5912465

Pec. segreteria.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it

AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA SHORT-LIST DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA DELL'ENTE INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (GIUDICI DI PACE, TRIBUNALI CIVILI ED AMMINISTRATIVI, CORTI SUPERIORI) E PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE – CONFERME ISCRIZIONI E NUOVE ISCRIZIONI ANNO 2021/2022

In esecuzione della delibera di giunta Comunale n. 21 del 09/02/2021 e della determinazione dell'Ufficio Contenzioso n. 70 del 18/02/2021,

Premesso:

- che il Comune di Faggiano è sprovvisto di avvocatura interna, e che dunque si avvale di avvocati del libero foro per l'assistenza in giudizio dinanzi alle Autorità Giurisdizionali di ogni grado ed ordine;
- che a tal fine l'Ente ha costituito la propria **short-list** degli avvocati ai quali poter conferire incarichi legali nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. C) e 4 del D. Lgs. N. 50/2016, con la precisazione che per "incarichi legali" si intendono:
 - a) gli incarichi da affidare ad avvocati per servizi legali connessi a rappresentanza legale (c.d. patrocinio legale), così come definiti dall'art. 17, comma 1, lett. c-d del D. Lgs. n. 50/2016, consistenti in attività di assistenza/rappresentanza/difesa del Comune nei giudizi davanti ad organi giurisdizionali e/o nelle procedure arbitrali e nelle conciliazioni, in cui l'Ente è chiamato a costituirsi in procedimenti promossi da terzi, ovvero ha disposto di agire per la tutela di propri interessi;
 - b) gli incarichi da affidare ad avvocati per prestazioni stragiudiziali, prestazioni di consulenza e/o di assistenza di natura legale (se non collegate alla preparazione di un incarico giudiziale), che si perfezionano poi come contratti di servizi legali, secondo i principi stabiliti dall'art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016;

Considerato:

- che l'Elenco degli avvocati è soggetto a periodico aggiornamento;

Precisato:

- che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono, dunque, previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, bensì, si intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti che abbiano manifestato la disponibilità ad accettare incarichi alle condizioni fissate nella presente procedura;
- che i nominativi dei professionisti istanti saranno iscritti in ordine alfabetico nella/e Sezione/i prescelta/e;
- che, pertanto, il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione che si riserva, dunque, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta;

Tutto ciò premesso e precisato,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTENZIOSO

rende noto quanto segue:

ART. 1

ISTANZE DI ISCRIZIONE (nuovi iscritti) ED ISTANZE DI AGGIORNAMENTO (per i già iscritti) ALLA SHORT-LIST

1. Il presente Avviso è finalizzato all'aggiornamento della SHORT-LIST di avvocati esterni ai quali affidare incarichi legali, ed è rivolto ai professionisti, singoli o associati, abilitati all'assistenza ed al patrocinio dinanzi alle varie Autorità giurisdizionali.
2. **Gli avvocati già iscritti** che intendano confermare la propria iscrizione, dovranno formulare istanza di conferma, sottoscriverla e trasmetterla all'Ente con raccomandata a.r. al seguente indirizzo: "Comune di Faggiano, via Shkanderberg s.n., 74020 FAGGIANO", ovvero consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, ovvero a mezzo pec al seguente indirizzo:
segreteria.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it.
La busta esterna dovrà riportare il mittente e la dicitura: "**istanza di conferma iscrizione nella short list degli avvocati di fiducia dell'Ente**".
Gli avvocati già iscritti che non fanno pervenire in tempo utile tale istanza di conferma non saranno inseriti nella redigenda Lista aggiornata senza necessità di ulteriori comunicazioni.
L'istanza di conferma dovrà contenere dichiarazioni con la quale il professionista chiede di confermare l'iscrizione nella short-list avvocati di fiducia del Comune di Faggiano (TA) unitamente alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, del mantenimento dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione.
3. **Gli avvocati che intendano essere inseriti** dovranno formulare istanza di ammissione, sottoscriverla e trasmetterla all'Ente con raccomandata a.r. al seguente indirizzo: "Comune di Faggiano, via Shkanderbeg s.n., 74020 FAGGIANO", ovvero consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, ovvero a mezzo pec al seguente indirizzo:
segreteria.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it.
La busta esterna dovrà riportare il mittente e la dicitura: "**istanza di nuova iscrizione nella Short List degli Avvocati di fiducia dell'Ente**".

ART. 2

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. Potranno chiedere di essere inseriti nella SHORT-LIST gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione/aggiornamento:
 - possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la P. A.;
 - possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 - assenza di condanne penali, anche non definitive, per reati contro la P. A. (Titolo II del Codice Penale);
 - certificato di iscrizione all'Albo professionale degli avvocati presso il foro di competenza;
 - non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e della legge 136/2010 (normativa antimafia);
 - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
 - indicazione del ramo di specializzazione - civile, penale, amministrativo - (*sono consentite due simultanee sub sezioni per ogni Professionista*);
 - dichiarazione di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della professione;
 - in caso di appartenenza ad uno studio associato, l'indicazione dei nominativi di tutti i componenti;
 - dichiarazione di impegno a rispettare ed accettare le tariffe stabilite dal DM 55/14 come aggiornato dal DM 37/18, salva diversa pattuizione tra le parti.
2. Non potranno essere inseriti nella SHORT-LIST e, qualora iscritti, verranno cancellati, gli avvocati che – in proprio o in qualità di difensori di altre parti – siano in "conflitto di interessi" con il Comune di

Faggiano, avendo promosso giudizio o resistito in giudizio contro il Comune, ovvero avendo assunto incarichi di qualsiasi natura, in conflitto con gli interessi del Comune.

A tal fine, ferme le ulteriori prescrizioni di cui all'art. 68 del Codice Deontologico Forense, gli avvocati dovranno dichiarare l'assenza di rapporti di patrocinio legale contro il Comune di Faggiano in cause pendenti precedenti alla data di richiesta di inserimento/aggiornamento nell'Elenco ed impegnarsi a non assumere incarichi nei confronti del Comune – sia giudiziali sia stragiudiziali – per tutto il tempo in cui risulteranno iscritti nella SHORT-LIST.

3. L'istanza di iscrizione/aggiornamento dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) curriculum vitae puntuale e dettagliato in formato europeo, con specifica indicazione di incarichi conferiti da Pubbliche Amministrazioni, sottoscritto in ogni pagina per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003);
 - b) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
 - c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - d) copia del codice fiscale;
 - e) copia del certificato di attribuzione della Partita Iva, ove aperta, o indicazione di altro regime fiscale applicato dal professionista.
4. Il Comune si riserva di verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato, nonché il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione nella Short List; qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente verrà escluso dall'elenco e incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente dello studio associato. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

ART. 3

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE E DI AGGIORNAMENTO

1. Sia le istanze di conferma delle iscrizioni sia le istanze di nuova iscrizione e la relativa documentazione, debitamente sottoscritta, dovranno pervenire al protocollo dell'Ente **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 Marzo 2021**. Nel caso di spedizione a mezzo posta, farà fede il timbro postale di spedizione.

ATTENZIONE: NELL'ISTANZA E' POSSIBILE CHIEDERE DI ESSERE INSERITI IN SOLE 2 (DUE) SEZIONI. NON SARA' POSSIBILE L'ISCRIZIONE IN PIU' DI DUE SEZIONI.

2. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna. Il Comune di Faggiano non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione dei dati, per ritardi o disguidi ad essa non imputabili. L'istanza con l'allegata documentazione costituente il dossier candidatura, potrà essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del seguente Avviso Pubblico all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Faggiano. L'inserimento nel suddetto Elenco è subordinato all'esito positivo dell'esame della domanda e della completezza della documentazione presentata a corredo della stessa.
3. A conclusione delle operazioni e dell'attività istruttoria, sarà adottata apposita determinazione di approvazione delle risultanze con l'inserimento dei professionisti nell'Elenco che, assolve gli obblighi di pubblicità, sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune di Faggiano nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal successivo D. Lgs. n. 97/2016. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla veridicità dei dati autocertificati dai professionisti, operando controlli, anche mediante accertamenti a campione, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, richiedendo ai medesimi la trasmissione dei relativi documenti giustificativi a comprova di quanto dichiarato.

ART. 4
CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Non saranno ammesse le domande pervenute fuori termine, prive di sottoscrizione, carenti della documentazione richiesta.
2. La carenza di elementi formali delle domande possono essere sanate attraverso la procedura di “soccorso istruttorio” di cui all’art. 6, comma 2, della Legge 241/90. In tal caso, il Responsabile del Procedimento assegna al professionista istante un termine, non superiore a cinque (5) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o la documentazione necessari. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l’istanza non regolarizzata sarà esclusa.

ART. 5
MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. L’inserimento nell’Elenco non comporta per il Comune di Faggiano alcun obbligo di conferire incarichi ai professionisti iscritti.
2. Il Responsabile del Servizio Contenzioso e/o di quello eventualmente interessato, con propria determinazione, individua il nominativo del professionista a cui affidare l’incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell’incarico.
3. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall’elenco disponibile, di norma nel rispetto dei seguenti alternativi principi: specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum; foro di competenza della causa da affidare; casi di consequenzialità (es. gravami, cause soggettivamente e/o oggettivamente connesse, ecc.) e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto.
4. Di norma, non possono essere affidati incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell’incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio difensivo. In tali casi, l’atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l’aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.
5. Il Comune di Faggiano ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nella SHORT LIST - in via eccezionale e dandone adeguata motivazione - per giudizi di rilevante importanza e complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. Analoga facoltà è consentita nel caso si renda opportuno affidare un incarico ad avvocato non iscritto, in giudizi di impugnazione avverso sentenze relative a fasi di giudizio patrocinate dallo stesso, purchè quest’ultimo sia in possesso dei requisiti prescritti ed accetti le condizioni economiche stabilite con la presente procedura.
6. Gli incarichi per la tutela del Comune innanzi alla Magistratura (amministrativa, civile) e/o di tipo prettamente stragiudiziale saranno conferiti nel rispetto dei criteri di cui alla delibera di G.M. del 18/02/2014 n.14 e del. di GM n. 48 del 19/05/2015 e comunque delle normative attualmente vigenti.
7. L’elenco degli avvocati iscritti potrà essere utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell’Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti in elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e il Comune, costituisce espressione del "comune gradimento" di cui all’art. 28 del CCNL del 14/09/2000.
8. L’Amministrazione provvederà a conferire, a seguito di iscrizione dei professionisti nella short list, di volta in volta, l’incarico professionale di tipo fiduciario, previa deliberazione di autorizzazione alla difesa da parte dell’organo esecutivo, mediante scorrimento all’interno della short-list.
9. Tale incarico verrà attribuito nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle professionalità possedute dai soggetti iscritti nell’Elenco, tenuto conto della tipologia della causa da patrocinare, del *curriculum vitae*, nonché della disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.
10. L’atto con il quale viene conferito l’incarico dovrà espressamente contenere:
 - l’indicazione del valore della causa, che dovrà essere sempre determinato, dopo comunicazione, da parte del legale interpellato, anche per le vie brevi, al responsabile dell’Ufficio Contenzioso, della

prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie e compenso professionale; nel caso in cui il valore risulti indeterminato, il valore verrà indicato dal responsabile del servizio Affari Generali, sentito il responsabile dell'Area competente per materia;

- l'indicazione della somma forfettaria, prevista a titolo di acconto sull'onorario, da corrispondere al professionista incaricato;
- la previsione che, in caso di vittoria, il riconoscimento degli onorari al professionista incaricato sarà limitato all'importo liquidato in sentenza, con recupero diretto del professionista incaricato, in aggiunta alla liquidazione in acconto ed in caso di compensazione o soccombenza sarà corrisposto nei limiti di quanto preventivamente pattuito;
- l'obbligo del legale incaricato di aggiornare costantemente l'Ente sullo stato del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere e trasmissione di copia degli atti predisposti.

ART. 6 DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO

1. L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all'eventuale conferimento.
2. La formazione degli elenchi è semplicemente finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare incarichi professionali specialistici.
3. Il professionista selezionato dovrà svolgere l'incarico fornendo tempestivamente, o su richiesta, aggiornamenti ed informazioni sul procedimento, inviando copia delle memorie difensive e dei principali atti prodotti.
4. La liquidazione della prestazione avverrà dietro presentazione di parcella, nella quale dovranno essere indicati analiticamente gli onorari ed i diritti per ciascuna voce di spesa. L'Ente si riserva di corrispondere, eventualmente, acconti al professionista incaricato.
5. In caso di affidamento di incarico professionale, congiuntamente e/o disgiuntamente, a più avvocati, ove non diversamente specificato, riconoscerà ai professionisti incaricati un unico onorario professionale.

ART. 7 CANCELLAZIONE DALLA SHORT LIST

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:
 - ne facciano richiesta;
 - abbiano perso i requisiti per essere iscritti;
 - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
 - non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
 - siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
 - abbiano intentato nel corso della durata della short-list cause contro l'Ente.

ART. 8 VALIDITA' DELLA SHORT LIST

1. L'Albo è soggetto a revisione biennale mediante aggiornamento entro il 31 maggio del secondo anno. In occasione di ogni aggiornamento, gli iscritti potranno comunicare la modifica dei requisiti e delle dichiarazioni in base alle quali è stata effettuata la loro precedente iscrizione. Eventuali esclusioni saranno congruamente motivate e comunicate agli interessati entro 30 giorni dalla formazione dell'Elenco.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

1. I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice

in materia di protezione dei dati personali) e solo per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

2. Ai sensi del vigente Regolamento Europeo 2016/679, si informa che i dati personali forniti e raccolti verranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici ed informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, da parte del personale del Comune di Faggiano per le sole finalità inerenti alla formazione, gestione e tenuta della SHORT LIST nonché in relazione agli incarichi eventualmente conferiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di iscrizione; un eventuale rifiuto a fornire la documentazione ed i dati richiesti, comporterà dunque l'esclusione dalla procedura stessa. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Faggiano. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Contenzioso, Dott.ssa MANDURINO Maria Eugenia.
3. Si informa altresì che l'elenco dei professionisti iscritti nella SHORT LIST ed il registro degli incarichi conferiti sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione, con le cautele prescritte, nel rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità. Gli incarichi affidati sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.faggiano.ta.it – sezione “Amministrazione Trasparente” - in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e sono oggetto di comunicazione al Ministero della Funzione Pubblica a norma degli artt. 53 e ss. del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
4. Del presente avviso e dei relativi allegati sarà data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.faggiano.ta.it.
5. Successivamente, l'Ufficio Contenzioso procederà all'aggiornamento dell'elenco degli avvocati, in ordine alfabetico, dal quale l'Amministrazione comunale potrà attingere per il conferimento di incarichi di patrocinio legale dinanzi agli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado e/o incarichi per attività prettamente stragiudiziale.
6. La nuova SHORT LIST sarà resa nota a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

ART. 10 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, valgono, in quanto applicabili, le vigenti normative di settore e del codice civile.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

1. Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi:
 - al Responsabile del Servizio Contenzioso, Dott.ssa. Maria Eugenia MANDURINO (Tel.099.5912292 – Fax 099.5912465 – mail:segretario.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it.);
 - al dipendente comunale Sig. SCORRANO Daniele o alla dipendente comunale Sig.ra VERRENTI Addolorata (Tel. 099.5912292 - Fax. 099.5912465 - mail: segreteria.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it.).

Faggiano li, 24/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile del Servizio Contenzioso
Avv. Maria Eugenia MANDURINO